

# Assunto alla sede italiana ma lavora in Germania: sì al rimborso dell'Irpef

## Fisco internazionale

Funzioni svolte in prevalenza all'estero nonostante l'indicazione del contratto

**Marco Nessi**  
**Roberto Torelli**

Sono tassati in Italia solo i redditi relativi alla prestazione lavorativa svolta sul territorio nazionale, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione tra il nostro Paese e la Germania. È quindi dovuto il rimborso dell'Irpef versata in Italia nel periodo in cui il contribuente ha svolto la propria attività lavorativa nel territorio tedesco. A dirlo è la Cgt Abruzzo nella sentenza 826/1/2023 (presidente Di Marcotullio, relatore Baiocco).

Nel caso esaminato un contribuente (cittadino tedesco fiscalmente residente in Germania) presentava ricorso contro il diniego al rimborso delle imposte (Irpef) trattenute dal suo datore di lavoro italiano per l'anno 2017. Nel primo grado di giudizio, il collegio respingeva il ricorso in virtù della seguente considerazione: in base al combinato disposto dell'articolo 15 della Convenzione Italia-Germania e dell'articolo 23 del Tuir, nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta nell'altro Stato contraente (in questo caso in Italia), le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato, senza che alcuna rilevanza abbia la presentazione di una dichiarazione dei redditi presso l'autorità di residenza (tedesca).

In sede d'appello il contribuente

ribadiva il diritto al rimborso Irpef evidenziando che, sulla base di quanto previsto dal Commentario Ocse, la prestazione lavorativa doveva considerarsi esercitata nel luogo in cui il dipendente è fisicamente presente quando svolge le attività per le quali viene pagato (Cassazione 27278 e 27292 del 25 settembre 2023). Pertanto, dal momento che nel caso specifico la prestazione lavorativa era stata svolta in Italia per 4,5 giorni su un totale di 198,5 giorni lavorativi all'anno, la richiesta di rimborso era giustificata (in tal senso anche la risposta all'interpello 148/2018).

Resisteva l'Agenzia, ribadendo che nel contratto di lavoro contestato la sede lavorativa convenuta era situata in Italia, tale per cui il lavoro prestato al di fuori del territorio nazionale doveva intendersi un mero trasferimento temporaneo.

La Cgt di secondo grado ha accolto l'appello del contribuente. Il collegio ha riconosciuto che, nel caso specifico, il contribuente aveva dimostrato sia di avere espletato le proprie funzioni manageriali all'estero (trovandosi fisicamente presente in Italia solo pochi giorni del periodo d'imposta) sia di avere tassato in Germania i redditi in questione mediante la presentazione di una dichiarazione dei redditi presso l'autorità fiscale di propria residenza. Pertanto, soltanto i redditi prodotti nei giorni di presenza fisica in Italia dovevano essere ivi tassati.

Il collegio ha altresì osservato che questa conclusione non può essere smentita dalle verificazioni uniche rilasciate dal sostituto d'imposta in Italia, stante la natura di mere dichiarazioni di scienza e non di volontà di questi documenti.